

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 282

30 dicembre 2009

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI MAZZOTTI, MONARI, FIAMMENGHI, GARBI, MONTANARI, PEDULLI, PIVA, SALSI, ZOFFOLI

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 2 SETTEMBRE 1991, N. 24 "DISCIPLINA DELLA RACCOLTA, COLTIVAZIONE E COMMERCIO DEI TARTUFI NEL TERRITORIO REGIONALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 16 DICEMBRE 1985, N. 752"

Oggetto consiliare n. 5245

RELAZIONE

La revisione dell'attuale normativa regionale in materia di tartuficoltura rappresentata dalla L.R. 24/91 "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi nel territorio regionale, in attuazione della Legge 16 dicembre 1985, n. 752" si propone di dare soddisfazione ad una serie di esigenze.

Da un lato un restyling normativo si rende opportuno sia in considerazione dell'evoluzione del quadro costituzionale inerente l'attribuzione delle competenze legislative – che vede l'agricoltura fare capo alle Regioni e la valorizzazione dei beni ambientali quale materia concorrente- sia, sempre nel contesto della riforma del Titolo V, in virtù della nuova definizione del governo del territorio e del ruolo attribuito alle Province.

Gli anni di applicazione della legge, inoltre, insieme alla revisione normativa in materia compiuta da altre Regioni, suggeriscono miglioramenti e modifiche per superare le criticità emerse nel tempo ed indicano le prospettive per l'ulteriore sviluppo della tartuficoltura nella nostra regione; un settore che, se adeguatamente sostenuto, può diventare un'interessante fonte di entrata per l'economia regionale, soprattutto se sapientemente inserita nei circuiti turistici enogastronomici di cui la nostra regione è ricca.

Non irrilevante è poi l'ingresso dei sette nuovi Comuni precedentemente appartenenti alla Regione Marche, tradizionalmente vocati al tartufo ed ottimi promotori degli eventi ad esso connessi – e mi riferisco in particolare alla Fiera nazionale che si svolge a Sant'Agata Feltria, che quest'anno ha raggiunto la XV edizione – che apre ulteriori ed interessanti prospettive, dotandoci nel contempo di un patrimonio esperienziale che sarebbe sciocco disperdere.

L'impianto che viene proposto ha l'ambizione di essere una sorta di "norma quadro" per il settore, di mettere in fila aspetti oggi frazionati e di dare organicità alle azioni e al mondo della tartuficoltura in regione.

Preme sottolineare in particolare due aspetti legati all'impianto normativo qui proposto:

- il ruolo centrale dell'associazionismo di settore nella promozione e nella valorizzazione del patrimonio tartuficolo regionale, nel rispetto dei ruoli e delle competenze proprie delle Istituzioni ed in particolare degli enti delegati, ovvero le Province;
- il nesso inscindibile fra valorizzazione del patrimonio tartu-

figeno e conservazione e tutela dell'ambiente in senso lato, in linea con la sensibilità ambientale che è ormai caratteristica imprescindibile di tutta la nostra programmazione regionale.

L'occasione inoltre, grazie ad un confronto non estemporaneo con i Servizi interessati, è risultata utile per inserire una serie di modifiche ed integrazioni tecniche di cui la legge abbisogna alla luce dell'esperienza maturata negli anni.

Resta salvo rimpianto dell'attuale normativa, che delega alle Province tutte le funzioni amministrative salvo quelle espressamente riservate alla Regione per motivi di coordinamento sovraterritoriale.

Già dall'articolo 1 emergono chiaramente i due aspetti di cui si è detto, ovvero quello della tutela e della promozione del patrimonio tartufigeno ed il ruolo del tutto nuovo che l'associazionismo può e deve svolgere nella promozione del settore.

L'aggiunta, all'articolo 2, dei Consorzi di Bonifica fra gli enti di cui le Province si possono avvalere per l'espletamento delle funzioni previste risponde all'esigenza di considerare con maggiore attenzione le caratteristiche ambientali e le esigenze manutentive di ambienti quali depositi alluvionali o conoidi dei fiumi, luoghi privilegiati per la crescita dei tartufi.

All'articolo 3 si è esplicitato, sulla scorta di altre normative regionali, il dettato della normativa statale sulla definizione di tartufaie controllate e coltivate.

Quanto alle prime, si è scelto di eliminare la previsione della necessaria preventiva micorizzazione poiché allo stato attuale si è dimostrato che alle volte detta pratica può avere effetti infestanti.

L'aggiunta del comma relativo all'acquisizione dell'auto-dichiarazione di non avere goduto di premi comunitari sui rimboschimenti vuole invece evitare di incorrere in sanzioni dovute alla mancata conoscenza dei vincoli legati alla concessione di detti contributi da parte degli aspiranti conduttori di tartufaie.

Il parere richiesto alle associazioni previsto dal modificato comma 3 del medesimo articolo rientra invece nell'ambito delle azioni tese a garantire un ruolo più pregnante alle associazioni.

Eminentemente tecnica anche l'aggiunta all'articolo 7, necessaria a completare il riferimento normativo sulla produzione vivaistica.

L'articolo 8 introduce invece una modifica di sostanza, ovvero quella di considerare liberi, al solo fine della raccolta dei tartufi, i terreni adibiti a pascolo.

Sempre in questa sede si esplicita quanto previsto dalla norma nazionale sull'apposizione delle tabelle delimitanti le proprietà delle tartufaie.

La scelta di esplicitare quanto previsto dalla Legge 752/1985 deriva dalla volontà di ribadire come tali delimitazioni non possano comprendere in alcun caso argini e sponde di corsi d'acqua pubblici.

Il rispetto dei confini in oggetto, infatti, è alle volte materia di contrasto fra tartufai e conduttori di tartufaie controllate e coltivate, dovuto alla identificazione del limite demaniale, non sempre così immediatamente identificabile.

All'articolo 9 si è scelto di inserire nella commissione d'esame per il rilascio del tesserino abilitativo anche un esperto in tartuficoltura designato dalle associazioni.

Un discorso più ampio merita l'articolo 11 per quello che non si è riusciti ad inserire in legge.

Infatti, a sostegno di un impianto legislativo molto più articolato e ricco di iniziative finanziabili, sarebbe stato auspicabile potere aumentare l'entrata derivante dal tesserino regionale finalizzandola al sostegno specifico del settore.

Trattandosi tuttavia di una tassa nazionale, non solo non è accoglibile la finalizzazione dell'introito, ostacolo a cui si potrebbe ovviare attraverso la concessione di contributi per progetti specifici, ma soprattutto non è ipotizzabile l'aumento di

detta tassa neanche nei limiti di quel 20% previsto dall'art. 3 della Legge 281/70, poiché impedito per il triennio 2009-11 dall'art. 77ter, comma 19 del DL 112/08, convertito con Legge 133/08, a causa del Patto di stabilità interno.

Senza volere qui aprire una discussione sulla distanza che passa fra i proclami federalisti di questo Governo e la pratica accentratrice a cui ormai ci ha abituato, mi limito a dire che questo vincolo avrà serie ricadute su quanto effettivamente si potrà attuare dell'impianto previsto.

All'articolo 13 viene introdotta una variazione al periodo di raccolta del tuber albidum, ferma restando l'attuale possibilità per le Province di derogare in base alle esigenze produttive ed ecologiche locali.

L'articolo 14 introduce il parere consultivo anche della Commissione di cui all'articolo 34, sempre nell'intenzione di coinvolgere la dimensione locale.

All'articolo 15 vengono introdotte importanti variazioni:

- al comma 2 l'intervento in caso di pericolo di alterazione dell'ecosistema viene portato dalla Regione alla Provincia, sede più idonea in quanto ci si riferisce ad ambiti circoscritti di intervento identificabili solo attraverso un monitoraggio assiduo del territorio;
- al comma 3 vi è un'ulteriore coinvolgimento delle associazioni dei tartufai in fase di rilascio/rinnovo dei permessi alle aziende faunistico-venatorie site in territori di rilevante interesse tartufigeno;
- al comma 4b vi è la riduzione dell'astensione dalla raccolta dei tartufi nelle zone collinari durante il cosiddetto periodo di cova dall'1/04 al 30/06, come già previsto in pianura.

All'articolo 20 viene inserita la previsione di giornate ecologiche programmate dalle Province con il coinvolgimento delle associazioni dei tartufai.

L'articolo 24 introduce una serie di interventi per lo sviluppo della tartuficoltura molto più ampia di quella attualmente disciplinata (si va dallo studio, alla formazione, alla tutela alla promozione di manifestazioni, ecc), prevedendo anche l'erogazione di contributi attraverso bandi aperti sia alle Province che agli enti di ricerca e sperimentazione.

Viene inoltre promossa la tutela delle piante tartufigene attraverso i regolamenti comunali del verde pubblico e privato.

Del tutto nuovi sono gli articoli dal 25 al 28, che prevedono:

- la redazione di un calendario annuale di eventi legati al tartufo e la promozione di "strade" ad esso dedicate;
- la collaborazione fra Regione ed enti di ricerca/Università per attività di studio, ricerca e sperimentazione;
- la convocazione di una Conferenza annuale di ambito regionale;
- la redazione di uno strumento tecnico-scientifico quale la carta regionale delle aree tartufigene, i cui contenuti e modalità sono rimandati a successiva deliberazione di Giunta.

L'articolo 30 insiste sul nesso esistente fra valorizzazione dell'associazionismo e valorizzazione del patrimonio tartufigeno, sottolinea fra gli obiettivi dell'associazionismo la salvaguardia, il miglioramento e la valorizzazione del patrimonio tartufigeno e prevede la possibilità per le associazioni stesse di gestire tartufaie.

All'articolo 31 viene introdotta la specifica per cui la ripartizione delle somme fra le Province tiene conto anche del numero dei tesserati su base provinciale.

L'articolo 34 infine vuole ritagliare un ruolo di maggiore rilievo per la Commissione consultiva provinciale quale luogo dell'incontro e del confronto fra ente delegato e associazionismo, introducendo meccanismi che ne garantiscano la puntuale convocazione e modalità di funzionamento attente all'inclusione.

Alcune modifiche tecniche sono state apportate alla tabella in allegato alla legge su indicazione del Servizio. Esse riguardano:

- l'eliminazione del riferimento alla necessaria micorizzazione preventiva;
- la riduzione da 50 a 30 del numero minimo di piante per ettaro per l'incremento delle tartufaie naturali;
- la previsione che, qualora l'inserimento di piante tartufigene non possa essere effettuato in terreno vocato rispettando le

caratteristiche e gli equilibri della tartufaia, la Provincia competente possa derogare a quanto previsto dalla presente legge in materia di riconoscimento delle tartufaie controllate, sentito il parere di uno dei centri od istituti di ricerca specializzati, di cui all'art. 2 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752.

PROGETTO DI LEGGE

Modifiche all'articolo 1:

Comma 1, lett. a): sostituire le parole «nell'ambito della necessaria tutela e conservazione ambientale dei territori interessati» con le parole «attraverso la conservazione degli ecosistemi naturali nelle zone vocate alla tartuficoltura e la messa a dimora delle piante tartufigene»;

Comma 1, lett. b): aggiungere le parole «avvalendosi anche del contributo dell'associazionismo di settore».

Comma 1: aggiungere in fondo il seguente comma:

«c) sostenere le potenzialità turistiche, culturali, commerciali ed ambientali legate alla raccolta e commercializzazione del tartufo, attraverso la promozione di manifestazioni fieristiche anche di richiamo sovranazionale e l'avvio di percorsi gastronomici dedicati.».

Modifiche all'art. 2

Sostituire l'intero articolo con il seguente:

«Art. 2
Compiti e funzioni

1. Sono di competenza della Regione gli atti di indirizzo relativi alla tutela, sviluppo e valorizzazione della tartuficoltura, nonché quelli concernenti l'assegnazione ed il riparto delle risorse finanziarie tra le Amministrazioni provinciali.

2. Sono di competenza delle Province tutte le funzioni amministrative relative all'applicazione della presente legge, eccetto quelle specificamente assegnate alla Giunta regionale.

3. Per l'espletamento delle funzioni previste dalla presente legge le Province possono avvalersi:

- a) dei Coordinamenti provinciali del Corpo forestale dello Stato nei limiti delle vigenti convenzioni tra lo Stato e la Regione Emilia-Romagna;
- b) dei Consorzi di Bonifica di cui alla L.R. 42 del 1984 e successive modifiche ed integrazioni.».

Modifiche all'art. 3

Aggiungere ad inizio articolo i seguenti commi:

«1. Si intendono "controllate", ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 752 del 1985, le tartufoie naturali migliorate con opportune pratiche colturali ed eventualmente incrementate con la messa a dimora di idonee piante arboree ed arbustive tartufigene, senza alterare o distruggere gli equili-

bri degli ecosistemi tartufigeni preesistenti.

2. Si intendono "coltivate", ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 752 del 1985, le tartufoie impiantate ex novo.».

Sostituire la numerazione dei commi 1, 2, 3, 3bis, 3ter rispettivamente con 3, 4, 5, 5bis, 5ter.

Nuovo comma 3 sostituire le parole «di cui all'art. 3 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752» con le parole «di cui ai commi precedenti.».

Nuovo comma 4: sostituire le parole «l'ente delegato» con la parola «Provincia» (ed in ogni altra ricorrenza entro la presente legge).

Nuovo comma 4 lett. a) aggiungere il seguente punto:

«5) autodichiarazione di non avere goduto di premi per perdita di reddito connessi a rimboschimenti realizzati con aiuti comunitari.».

Nuovo comma 5, alla fine del primo periodo dopo la parola «territorio» aggiungere le seguenti parole: «e, per le tartufoie controllate, consulta le associazioni provinciali dei tartufai stabilendo un termine per l'acquisizione del loro parere.».

Modifiche all'art. 7

Comma 1: sostituire le parole «L.R. 28 luglio 1982, n. 34» con le parole «L.R. 3/04.».

Comma 1: aggiungere in fondo le parole «e alla L.R. 6 luglio 2007, n. 10 per le specie di cui in allegato alla stessa.».

Comma 2: sopprimere l'intero periodo.

Modifiche all'art. 8

Comma 1: sostituire l'intero comma con il seguente:

«1. L'attività di ricerca e raccolta dei tartufi è libera nei boschi, nei terreni non coltivati, nelle superfici destinate permanentemente (per 5 anni o più) a colture erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda e lungo le sponde e gli argini dei corsi d'acqua classificati pubblici dalla vigente normativa, previa autorizzazione amministrativa rilasciata dalla Provincia.».

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente testo:

«2. Il diritto di raccolta, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752, nelle tartufoie "coltivate" ed in quelle "controllate" compete ai titolari della loro conduzione, purché le aree tartufigene risultino delimitate da apposita tabellazione.

Le tabelle di cm 22 x 32 con scritta nera su fondo verde, poste ad almeno 2,50 mt. dal suolo, devono essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che sia visibile il precedente ed il successivo. La scritta, autorizzata, in stampatello e ben leggibile, riporta: "Raccolta di tartufi riservata". Le delimitazioni non possono comprendere, in ogni caso argini e sponde di corsi d'acqua pubblici.

Alle associazioni dei tartufai possono essere date in concessione dalle Province, per la istituzione di tartufoie controllate, beni del patrimonio pubblico in loro gestione.».

Sostituire la numerazione dei commi 2, 3, 4, 5, 6, rispettivamente con 3, 4, 5, 6, 7.

Modifiche all'art. 9

Comma 1: aggiungere in coda le parole:

«d) da un esperto designato dalle associazioni della provincia;».

Modifiche all'art. 13

Comma 1: sostituire le parole «f) Tuber albidum (bianchetto): dall'1 novembre al 31 marzo per le zone di pianura,» con le parole «f) Tuber albidum (bianchetto): dall'1 dicembre al 15 aprile per le zone di pianura.».

Modifiche all'art. 14

Comma 1: sostituire le parole «sentito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 33 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11.» con le parole «acquisito il parere del Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 8 della L.R. 6/05 e delle Province, che si esprimono sentite le Commissioni di cui all'art. 34 della presente legge.».

Modifiche all'art. 15

Comma 2: sostituire le parole «La Regione, sentiti gli Enti delegati, può,» con le parole «Le Province possono».

Comma 2: aggiungere in fondo le parole «sentito il parere delle associazioni dei tartufai della Provincia;».

Dopo il comma 2 aggiungere le seguenti parole:

«3. Le Province, prima di rilasciare o rinnovare l'autorizzazione di cui all'art. 43 della L.R. 8/94 ad aziende site in territori di rilevante interesse stante la cartografia di cui al successivo art. 28, sentono il parere delle associazioni.».

Sostituire la numerazione dei commi 3, 4, 5 rispettivamente con 4, 5, 6.

Nuovo comma 5, lett. b): cassare le parole «dall'1 febbraio al 30 giugno.».

Modifiche all'art. 20

Dopo il comma 3 aggiungere le seguenti parole:

«4. Le Province possono avvalersi della collaborazione volontaria e gratuita delle associazioni dei tartufai riconosciute a norma dell'art. 30 per il monitoraggio e la manutenzione delle aree tartufigene e delle tartufoie pubbliche attraverso la programmazione di giornate ecologiche.».

Sostituire la numerazione dei commi 4, 5 rispettivamente con 5, 6.

Nuovo comma 6: sostituire le parole «L.R. 2 aprile 1988, n. 11» con le parole «L.R. 6 del 2005.».

Modifiche all'art. 24

Sostituire l'intero articolo con:

«Art. 24

Interventi e finanziamenti

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 1 la Regione promuove e sostiene:

- a) attività di studio, ricerca, sperimentazione e divulgazione;
- b) attività formative e di aggiornamento di conduttori, raccoglitori, tecnici e personale addetto alla vigilanza;
- c) attività di tutela, promozione e valorizzazione commerciale sui mercati locali ed esteri, anche attraverso la concessione di contributi a Province, Comuni, Comunità Montane ed enti per l'organizzazione e lo sviluppo di fiere, mostre, manifestazioni e convegni riguardanti il tartufo e la tartufigicoltura.

2. I Comuni provvedono, tramite i propri Regolamenti del verde pubblico e privato, a tutelare le piante tartufigene.

3. Al secondo comma dell'art. 4 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30, contenente la disciplina degli interventi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, è aggiunta la seguente lettera: <f) per la realizzazione o il miglioramento di tartufoie controllate o coltivate: contributo fino al 70% sulla spesa ammessa per i territori classificati montani ai sensi delle norme vigenti, per quelli soggetti a vincolo idrogeologico e per i territori collinari delimitati ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984; contributo fino al 50% della spesa ammessa per i restanti territori. Nell'assegnazione del contributo verrà data priorità agli interventi posti in essere dai consorzi volon-

tari previsti dall'art. 4 della Legge 16 dicembre 1985, n. 752, dagli imprenditori agricoli a titolo principale e dagli enti pubblici titolari delle aree riconosciute come tartufigene controllate o coltivate.>.

4. In sede di bilancio di previsione la Regione destina alle Province somme finalizzate alla tartufigicoltura.

5. Le attività di cui al comma 1 sono oggetto di bandi regionali per l'erogazione di contributi destinati alle Province, agli Enti pubblici- compresi quelli di ricerca e sperimentazione, ai consorzi volontari e alle associazioni dei raccoglitori aventi sede sul territorio regionale.

6. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui gli aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari d'esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.».

Dopo l'articolo 24 aggiungere i seguenti articoli:

«Art. 25
Eventi

1. La Giunta regionale coordina le Province nell'elaborazione di un calendario annuale di eventi legati al tartufo.

2. La Regione, d'intesa con gli EE.LL, le comunità locali, le Associazioni dei tartufigai e le Associazioni di categoria dei ristoratori, promuove la creazione e lo sviluppo delle "strade del tartufo" nell'ambito dei percorsi enogastronomici regionali.

Art. 26
Università ed Enti di Ricerca

1. La Regione promuove la stipula di convenzioni con Università ed Enti di Ricerca regionali, per i fini di cui all'art. 24, comma 1, lett. a).

2. La Regione promuove collaborazioni e progetti fra le Università e gli Enti di Ricerca presenti sul proprio territorio e analoghe istituzioni presenti nelle regioni limitrofe.

Art. 27
Conferenza regionale annuale

1. È convocata annualmente una Conferenza regionale sul tartufo con funzioni consultive e propositive.

2. La conferenza è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia o suo delegato, e vi partecipano le

Province e tutti i soggetti aventi titolarità ai sensi della presente legge.

3. La conferenza esamina e discute la relazione sullo stato della tartufigicoltura regionale, elaborata dell'Assessorato regionale con la collaborazione delle Province.

Art. 28

Carta regionale delle aree tartufigene

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente norma, la Giunta regionale approva, sentiti il Comitato consultivo regionale per l'ambiente naturale di cui all'art. 8 della L.R. 6/05, le Province, gli enti gestori dei Parchi e delle aree protette e le associazioni dei tartufigai maggiormente rappresentative a livello regionale, la Carta regionale delle vocazioni e delle potenzialità tartufigene.

2. I contenuti tecnico-scientifici della carta e le modalità di elaborazione e di redazione sono definiti dalla Giunta con atto deliberativo, sentita la competente Commissione consiliare.

3. Per le modifiche delle carte delle vocazioni e potenzialità tartufigene si applica la procedura di cui al comma 1.».

Modifiche all'art. 25

Sostituire «Art. 25» con «Art. 29».

Modifiche all'art. 26

Sostituire «Art. 26 Associazioni locali» (aggiunto comma 2 bis da art. 10 L.R. 25 giugno 1996 n. 20) con «Art. 30 Associazioni locali dei raccoglitori.».

Comma 1: integrare il testo «La Regione favorisce la costituzione di associazioni locali che, particolarmente attraverso intese tra produttori o proprietari e raccoglitori, perseguono statutariamente i seguenti scopi» come segue: «La Regione favorisce e riconosce ai sensi della L.R. 34/02 la costituzione di associazioni locali di raccoglitori che, particolarmente attraverso intese tra produttori o proprietari e raccoglitori, EE.LL e Parchi, perseguono statutariamente i seguenti scopi:».

Comma 1, lett. a): aggiungere a inizio periodo le parole «il miglioramento».

Dopo il comma 1, lett. b) aggiungere il seguente testo:

«b1) la salvaguardia del patrimonio tartufigeno regionale dei boschi a produzione dei tartufi dei re demaniali delle piante singole o a filari;

b2) le Associazioni possono gestire le tartufigaie e partecipare o produrre iniziative per la valorizzazione».

ne del prodotto. Qualora il loro statuto lo contempli, possono svolgere attività volte alla conservazione, miglioramento e tutela degli ambienti tartufigeni ottenendo specifiche agevolazioni in base alla presente legge;».

Comma 1, lett. c) aggiungere a fine periodo le seguenti parole «ed ai prodotti locali.».

Modifiche all'art. 27

Sostituire «Art. 27» con «Art. 31».

Comma 1: sostituire le parole «di cui al precedente art. 26» con le parole «di cui al precedente Titolo V».

Comma 2: sostituire le parole «dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31» con le parole «della L.R. 40 del 2001.».

Comma 3: sostituire le parole «che dovrà risultare da rendiconti annuali la Giunta relaziona alla Commissione consiliare competente, una volta all'anno, su tutti gli effetti della presente legge, con le parole e tenuto conto anche del numero dei tesserati per Provincia.».

Dopo il Comma 3 aggiungere il seguente testo:

«4. La Giunta relaziona alla Commissione consiliare

competente, una volta all'anno, su tutti gli effetti della presente legge.».

Modifiche all'art. 28

Cassare l'intero articolo.

Modifiche all'art. 29

Sostituire «Art. 29» con «Art. 32».

Modifiche all'art. 30

Sostituire «Art. 30» con «Art. 33».

Comma 2: dopo le parole «è determinata . . . assicurando» aggiungere la parola «l'adeguata rappresentanza».

Dopo il comma 3 aggiungere le seguenti parole:

«4. La Commissione si riunisce almeno 1 volta all'anno ed ogniqualvolta lo richieda il suo Presidente o almeno 1/5 dei suoi membri.».

Sostituire la numerazione del comma 4 con comma 5.

Nuovo comma 5: aggiungere a fine «periodo attraverso apposito regolamento elaborato acquisito il parere della Commissione stessa.».

